

## RISCOSSIONE

---

### ***Definizione agevolata degli accertamenti: pubblicato il provvedimento***

di Lucia Recchioni

Dopo i primi chiarimenti offerti dall'Agenzia delle entrate lo scorso 7 novembre, oggetto di commento con il precedente contributo "[Pace fiscale: primi chiarimenti dalle Entrate](#)" nella giornata di ieri è stato pubblicato il **provvedimento prot. n. 298724/2018** del Direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Il **provvedimento** in esame ripropone gran parte delle precisazioni già fornite, concentrandosi altresì sul corretto computo dei **termini**. Viene infatti ricordato che la **definizione agevolata degli avvisi di accertamento**, degli **avvisi di rettifica e di liquidazione** e degli **atti di recupero** si perfeziona con il versamento degli importi dovuti in **unica soluzione** o della **prima rata**

- **entro il termine del 23 novembre 2018**,
- o, se più ampio, entro il termine utile per la proposizione del ricorso previsto dall'[articolo 15, comma 1, D.Lgs. 218/1997](#).

In considerazione delle appena richiamate **previsioni normative**, con il **provvedimento** viene precisato che, ai fini del calcolo del **più ampio termine di proposizione del ricorso assume rilevanza la sospensione** derivante

- da eventuali **istanze di adesione** ai sensi dell'[articolo 6, comma 2, D.Lgs. 218/1997](#).
- da eventuali **istanze per lo scomputo delle perdite** di cui agli [articoli 42, comma 4](#), e [40-bis, comma 3, D.P.R. 600/1973](#), e [articoli 7, comma 1-ter](#), e [9-bis, comma 2, D.Lgs. 218/1997](#),

**presentate entro il 23 ottobre 2018**. Tuttavia, è espressamente previsto che il contribuente che intenda avvalersi della definizione agevolata debba **rinunciare a tali istanze**.

Pertanto:

- se il contribuente ha presentato **istanza per l'accertamento con adesione**, il termine per aderire alla nuova definizione scadrà il **23.11.2018**, o **se successivo, nei 150 giorni successivi alla notifica dell'atto** (si considerano, infatti, oltre ai **60 giorni** ordinariamente previsti, anche i **90 giorni di sospensione** connessi all'istanza presentata),
- se all'istanza di accertamento con adesione ha fatto seguito la **sottoscrizione**

**dell'accordo**, e quest'ultima è avvenuta **entro il giorno 24.10.2018**, **gli importi devono essere versati entro il termine del 13.11.2018**.

Il contribuente, dopo aver effettuato il **versamento** dell'intero importo o della prima rata deve quindi consegnare all'ufficio competente la **quietanza dell'avvenuto pagamento**.

Se, invece, l'atto da definire **non richiede il pagamento di tributi e contributi**, ai fini del **perfezionamento** della definizione agevolata, il contribuente può **manifestare la sua volontà** mediante **comunicazione in carta libera** da presentare all'ufficio competente **entro lo stesso termine previsto per il versamento** per ciascun procedimento, direttamente o tramite raccomandata A/R o all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'ufficio competente.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

**TUTTE LE NOVITÀ DEL DECRETO FISCALE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)